

COET S.r.l.

Via Civesio 12 - 20097 San Donato Milanese (MI)

**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001****PARTE SPECIALE****Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
(artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001)****Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni
mendaci all'Autorità giudiziaria
(art. 25-decies del D.Lgs. n. 231/2001)****Emissione:**

Data

19.12.2025

Firma

Approvazione:

Data

19.12.2025

Firma

Stato delle revisioni

N. versione	Data approvazione	Descrizione
01	19 dicembre 2025	Prima emissione

1. Delitti contro la pubblica amministrazione e delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (artt. 24, 25 e 25-decies D.Lgs. 231/2001)

1.1 Introduzione e funzione della presente Parte Speciale

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione richiamati dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. n. 231/2001 (di seguito anche "Decreto") ed al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria richiamato dall'art. 25-decies del Decreto stesso, in considerazione dell'affinità delle rispettive aree considerate "a rischio reato", ovvero dei processi dell'azienda rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati.

La presente Parte Speciale riporta le singole fattispecie di reato considerate rilevanti per Società ed individua le cosiddette attività a rischio-reato (ossia quelle nel cui ambito potrebbero teoricamente essere realizzate le fattispecie di reato qui in esame), specificando i principi comportamentali ed i presidi di controllo operativi per l'organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell'ambito delle predette attività.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- definire i principi generali di comportamento e di controllo ai quali tutti i Destinatari del Modello devono conformarsi al fine di prevenire la commissione dei reati ai quali riferisce la presente Parte Speciale;
- assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Il Consiglio di Amministrazione, nel definire tale documento, a ulteriore conferma della volontà aziendale di operare secondo principi etici così come già contemplati nel proprio Codice Etico, intende sensibilizzare tutto il personale a mantenere comportamenti corretti e idonei a prevenire la commissione di reati.

1.2 Criteri per la definizione di pubblica amministrazione e di soggetti incaricati di un pubblico servizio

I reati richiamati dagli artt. 24 e 25 del Decreto trovano come presupposto rapporti con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, siano essi pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Obiettivo del presente paragrafo è quello di indicare i criteri generali e fornire un elenco esemplificativo di quei soggetti qualificati come "soggetti attivi" nei reati contro la Pubblica Amministrazione, ovvero di quei soggetti la cui qualifica è necessaria ad integrare fattispecie criminose in esame.

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come "Ente della pubblica amministrazione" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Sebbene non esista nel codice penale una definizione di pubblica amministrazione, in base a quanto stabilito nella Relazione Ministeriale al codice stesso ed in relazione ai reati in esso previsti, sono ritenuti appartenere alla pubblica amministrazione quegli enti che svolgano "tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici".

Nel tentativo di formulare una preliminare classificazione di soggetti giuridici appartenenti a tale categoria è possibile richiamare, da ultimo, l'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, il quale definisce come amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato.

A titolo meramente esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della pubblica amministrazione, i seguenti enti o categorie di enti:

- Regioni, Province, Comuni;
- Comunità montane e loro consorzi ed associazioni;
- Forze Armate e di Polizia (Stato Maggiore della Difesa, Stato Maggiore dell'Esercito, Stato Maggiore della Marina, Stato Maggiore dell'Aeronautica, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato, Capitanerie di Porto, SISDE - Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica, SISMI - Servizio per le informazioni e la sicurezza militare);
- Organi costituzionali e a rilevanza costituzionale (Presidenza della Repubblica, Presidenza del Consiglio, Senato della Repubblica Italiana, Camera dei Deputati, Ministeri, Corte Costituzionale, Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, Consiglio Superiore della Magistratura, Corte Suprema di Cassazione, Consiglio di Stato, Tribunali Amministrativi Regionali, Corte dei Conti);
- Organi garanti di nomina parlamentare (AGCM – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Commissione di garanzia sull'esercizio del diritto di sciopero, AGCOM – Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Autorità garante per la protezione dei dati personali, Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici);
- Autorità, Comitati, Commissioni (AIPA Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione, Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas CONSOB Commissione nazionale per la società e la borsa, ISVAP Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private, Banca d'Italia);
- Altri Enti / Istituti (ACI Automobile Club d'Italia, Agenzia delle entrate, Agenzia del Demanio, Agenzia delle Dogane, Agenzia del Territorio, Agenzie Regionali per la prevenzione e l'ambiente, ASI Agenzia Spaziale italiana, ASL Aziende Sanitarie Locali, CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche, CONI Comitato Olimpico Nazionale, CRI Croce Rossa Italiana, ENASARCO Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio, NEA Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, ICE Istituto nazionale per il commercio estero, INAIL Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro, INPDAP Istituto nazionale di previdenza per dipendenti dell'amministrazione pubblica, INPS Istituto nazionale della previdenza sociale, INEA Istituto nazionale di economia agraria, INFN Istituto nazionale per la fisica della materia, INFN Istituto nazionale di fisica nucleare, ISS Istituto superiore di sanità, ISAE Istituto di Studi e Analisi Economica, ISTAT Istituto nazionale di statistica, IPZS Istituto poligrafico e zecca dello stato, ISPEL Istituto superiore per la prevenzione del lavoro e della sicurezza, Monopoli di Stato, Protezione Civile VVFF Vigili del Fuoco).

Ferma restando la natura puramente esemplificativa degli enti pubblici sopra elencati, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose in esame.

In particolare, le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei "Pubblici Ufficiali" e degli "Incaricati di Pubblico Servizio".

Ai sensi dell'art. 357, primo comma, codice penale, è considerato pubblico ufficiale agli effetti della legge penale *"colui il quale esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa"*.

Più in generale, la qualifica di pubblico ufficiale (art. 357 c.p.) va riconosciuta a tutti i soggetti, pubblici dipendenti o privati, che possono o debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione, ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi.

La definizione della categoria di “soggetti incaricati di un pubblico servizio” si rinviene all’art. 358 c.p. il quale recita che *“sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio”*.

Sono incaricati di pubblico servizio, dunque, coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio e che, pur agendo nell’ambito di un’attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa, con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni d’ordine o di prestazione di un’attività meramente materiale.

Il legislatore puntualizza la nozione di “pubblico servizio” attraverso due ordini di criteri, uno positivo ed uno negativo. Il “servizio”, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato – del pari alla “pubblica funzione” - da norme di diritto pubblico ma con la differenziazione relativa alla mancanza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

Il legislatore ha inoltre precisato che non può mai costituire “servizio pubblico” lo svolgimento di “semplici mansioni di ordine” né la “prestazione di opera meramente materiale”. Con riferimento alle attività che vengono svolte da soggetti privati in base ad un rapporto concessorio con un soggetto pubblico, si ritiene che ai fini della definizione come pubblico servizio dell’intera attività svolta nell’ambito di tale rapporto concessorio non è sufficiente l’esistenza di un atto autoritativo di investitura soggettiva del pubblico servizio, ma è necessario accertare se le singole attività che vengono in questione siano a loro volta soggette a una disciplina di tipo pubblicistico. La giurisprudenza ha individuato la categoria degli incaricati di un pubblico servizio, ponendo l’accento sul carattere della strumentalità ed accessorialità delle attività rispetto a quella pubblica in senso stretto. Essa ha quindi indicato una serie di “indici rivelatori” del carattere pubblicistico dell’ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica. In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici: la sottoposizione ad un’attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici; la presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione; l’apporto finanziario da parte dello Stato; l’immanenza dell’interesse pubblico in seno all’attività economica.

Sulla base di quanto sopra riportato, si potrebbe ritenere che l’elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualifica di “incaricato di un pubblico servizio” è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall’ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

La nozione di Pubblica Amministrazione considerata ai fini della individuazione delle aree a rischio, e determinata ai sensi degli artt. 357 e 358 c.p. come innanzi specificato, fa sì che siano meritevoli di analisi le situazioni di possibili rapporti con:

1) soggetti che svolgono una pubblica funzione legislativa, quali, ad esempio:

- parlamentari e membri del Governo;
- consiglieri regionali e provinciali;
- parlamentari europei e membri del Consiglio d’Europa;
- soggetti che svolgono funzioni accessorie (addetti alla conservazione di atti e documenti parlamentari, alla redazione di resoconti stenografici, di economato, tecnici, ecc.);

2) soggetti che svolgono una pubblica funzione giudiziaria, quali, ad esempio:

- magistrati (magistratura ordinaria di Tribunali, Corti d’Appello, Suprema Corte di Cassazione, Tribunale Superiore delle Acque, TAR, Consiglio di Stato, Corte Costituzionale, Tribunali militari,

Giudici Popolari delle Corti d'Assise, Giudici di pace, membri di collegi arbitrali rituali e di commissioni parlamentari di inchiesta, magistrati della Corte Europea di Giustizia, nonché delle varie Corti internazionali, ecc.);

- soggetti che svolgono funzioni collegate (ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, guardia di finanza e carabinieri, cancellieri, segretari, custodi giudiziari, ufficiali giudiziari, messi di conciliazione, curatori fallimentari, operatori addetti al rilascio di certificati presso le cancellerie dei Tribunali, periti e consulenti del Pubblico Ministero, commissari liquidatori nelle procedure fallimentari, liquidatori del concordato preventivo, commissari straordinari dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ecc.);

3) soggetti che svolgono una pubblica funzione amministrativa, quali, ad esempio:

- dipendenti, funzionari ed esponenti dello Stato, di organismi internazionali ed esteri e degli enti territoriali (ad esempio, funzionari e dipendenti dello Stato, dell'Unione europea, di organismi sopranazionali, di Stati esteri e degli enti territoriali, ivi comprese le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità montane; soggetti che svolgano funzioni accessorie rispetto ai fini istituzionali dello Stato, quali componenti dell'ufficio tecnico comunale, membri della commissione edilizia, capo ufficio amministrativo dell'ufficio condoni, messi comunali, addetti alle pratiche riguardanti l'occupazione del suolo pubblico, corrispondenti comunali addetti all'ufficio di collocamento, dipendenti delle aziende di Stato e delle aziende municipalizzate);
- soggetti addetti all'esazione dei tributi, personale sanitario delle strutture pubbliche, personale dei ministeri, delle soprintendenze ecc.;
- dipendenti di altri enti pubblici, nazionali ed internazionali (ad esempio funzionari e dipendenti della Camera di Commercio, della Banca d'Italia, delle Autorità di vigilanza, degli istituti di previdenza pubblica, dell'ISTAT, dell'ONU, della FAO, ecc.);
- privati esercenti pubbliche funzioni o pubblici servizi (ad esempio notai, soggetti privati operanti in regime di concessione o la cui attività sia comunque regolata da norme di diritto pubblico e atti autoritativi, ecc.).

Al riguardo, si evidenzia che, a norma dell'art. 322-*bis* c.p., alla Pubblica Amministrazione così come sopra descritta si considera equiparata l'amministrazione avente funzioni analoghe a quelle indicate nell'ambito di organismi comunitari, di altri Stati membri dell'Unione europea, di Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

I Destinatari del Modello devono prestare la massima attenzione nei rapporti, di qualsiasi tipo ed a qualsiasi livello, con i soggetti sopra elencati ed i loro dirigenti, dipendenti e collaboratori.

1.3 Le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24, 25 e 25-decies del D.Lgs. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti apicali o sottoposti della Società è collegato il regime di responsabilità del D.Lgs. 231/2001, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una descrizione dei reati richiamati dagli artt. 24, 25 e 25-decies del Decreto.

Le fattispecie di reato richiamate dall'art. 24 del D.Lgs. 231/2001

➤ **Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)**

Il reato in esame si configura nell'ipotesi in cui, dopo avere ricevuto somme erogate dall'ente pubblico dello Stato italiano e dell'Unione Europea, a titolo di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati, agevolazioni fiscali o altre erogazioni dello stesso tipo comunque denominati (es. finanziamenti per gli investimenti nel campo della ricerca e sviluppo ovvero per la formazione dei dipendenti), le stesse vengano poi impiegate, anche solo in parte, in modo difforme rispetto alla destinazione vincolata del finanziamento.

Il reato si consuma anche se solo una parte dei fondi viene distratta.

Tenuto conto che il momento in cui il reato viene consumato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato.

Il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui la Società, dopo avere ottenuto erogazioni pubbliche, ad esempio per conseguire benefici - di natura contributiva e fiscale - connessi all'attività di ricerca e sviluppo ovvero per la partecipazione a corsi di formazione organizzati da enti pubblici, non li utilizza in tutto o in parte per tali finalità o li utilizza per scopi diversi.

➤ **Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 316-ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o della Comunità Europea. In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al reato di cui all'art. 316-bis, a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

La condotta dell'agente deve inserirsi in un procedimento amministrativo volto all'ottenimento di erogazioni pubbliche, pertanto i soggetti attivi del reato potrebbero essere coloro che hanno contatti con la Pubblica Amministrazione, e dunque soggetti con specifica procura esterna o soggetti appartenenti al settore amministrativo, nonché altri soggetti con visibilità esterna, sia dipendenti che non dipendenti (es. consulenti) purché riferibili, in qualche modo, alla sfera di vigilanza della Società.

Va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla più ampia fattispecie di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'art. 640-bis c.p.

Si applicherà la norma qui in esame (art. 316-ter c.p.) tutte le volte che ne ricorreranno i requisiti specifici da essa contemplati, ricadendosi invece nell'ipotesi più generale (e più grave) prevista dall'art. 640-bis c.p. qualora gli strumenti ingannevoli utilizzati per ottenere le erogazioni pubbliche siano diversi da quelli considerati nell'art. 316-ter c.p. ma comunque riconducibili alla nozione di "artifici o raggiri" richiamata dall'art. 640-bis c.p.

Il reato, ad esempio, può configurarsi nel caso in cui la Società rilasci all'Ente pubblico una dichiarazione falsa necessaria per l'ottenimento di un finanziamento pubblico, pur essendo a conoscenza che non possiede i requisiti di legge per l'ottenimento dell'erogazione pubblica.

➤ **Truffa a danno dello Stato o di altro Ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640 comma 2 n. 1 c.p.)**

Si tratta della normale ipotesi di truffa (art. 640 c.p.) aggravata dal fatto che il danno economico derivante dall'attività ingannatoria del reo ricade sullo Stato, su altro ente pubblico o sull'Unione Europea.

Il fatto che costituisce reato consiste nel procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto a danno di un'altra persona (in questa fattispecie il danno deve essere subito dallo Stato o da altro ente pubblico o dall'Unione Europea), inducendo, mediante artifici o raggiri, taluno in errore.

Il reato consiste, sostanzialmente, in qualsiasi tipo di menzogna, tramite la quale si induce taluno in errore e quest'ultimo compia, di conseguenza, un atto di disposizione che non avrebbe compiuto se avesse conosciuto al verità.

Il reato può configurarsi, ad esempio, nel caso in cui la Società fornisca alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio, supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere un'aggiudicazione della gara o il rilascio di un'autorizzazione, ovvero nel caso in cui la Società presenti dichiarazioni non veritiere ad Enti pubblici in merito all'assunzione di soggetti appartenenti a categorie protette al fine di non versare il previsto contributo al fondo regionale per l'occupazione.

➤ **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa di cui all'art. 640 c.p. sia posta in essere per conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o della Comunità Europea.

Trattandosi di truffa, la fattispecie prevista dall'art. 640-bis c.p. si differenzia da quella disciplinata dall'art. 316-bis c.p. per i requisiti degli "artifici e raggiri" e dell'induzione in errore.

Pertanto, come chiarito da dottrina e giurisprudenza, la fattispecie richiede, oltre all'esposizione di dati falsi, un *quid pluris* idoneo a vanificare o a rendere meno agevole l'attività di controllo delle richieste da parte delle autorità preposte.

Il reato può configurarsi, in ipotesi, nel caso in cui la Società ponga in essere condotte fraudolente - consistenti in artifici (alterazione della realtà esteriore che si realizza o simulando l'inesistente o dissimulando l'esistente) o raggiri (consistenti essenzialmente in una menzogna qualificata corredata da ragionamenti e discorsi tali da farla recepire come veritiera) - al fine di conseguire erogazioni pubbliche.

➤ **Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640-ter comma 2 c.p.)**

Tale reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza averne diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, si ottenga un ingiusto profitto in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea.

Il reato in esame presenta elementi costitutivi pressoché identici a quelli della truffa, salvo il fatto che l'attività fraudolenta non investe una persona ma un sistema informatico attraverso la sua manipolazione. Per sistema informatico si intende un complesso di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo, grazie all'impiego di tecnologie informatiche; vi rientrano, tra gli altri, il computer e il telefono.

Il reato, ad esempio, può configurarsi nel caso in cui la Società -mediante un suo operatore - alteri i registri informatici della Pubblica Amministrazione per fare risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione alle procedure di gara, o, ancora, per modificare dati fiscali o previdenziali di interesse dell'azienda (come la dichiarazione dei redditi), già trasmessi all'Amministrazione competente.

➤ **Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2 L. 23/12/1986 n. 898)**

Tale reato, ove il fatto non configuri il più grave reato di truffa previsto dall'art. 640-bis c.p., punisce chiunque mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

➤ **Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)**

Tale ipotesi di reato punisce chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimenti degli altri degli altri obblighi contrattuali indicati nell'art. 355 c.p. ("Inadempimento di contratti di pubbliche forniture").

Il contratto di fornitura rappresenta il presupposto del reato, non intendendosi però uno specifico contratto, ma più in generale ogni strumento contrattuale destinato a fornire alla Pubblica Amministrazione cose o servizi ritenute necessarie.

Il reato di frode i pubbliche forniture è caratterizzato dal dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di consegnare cose diverse da quelle pattuite. Non sono perciò necessari specifici raggiri né che i vizi della cosa fornita siano occulti, ma è sufficiente la malafede nell'esecuzione del contratto.

Il reato in esame può, ad esempio, realizzarsi nel caso in cui, nell'ambito di un contratto di appalto pubblico, la Società consegna cose, in tutto o in parte, significativamente difformi (per origine, provenienza, qualità o quantità) dalle caratteristiche convenute, o disposte nel capitolato d'appalto.

Accanto al fornitore, il delitto può essere realizzato anche dal subfornitore, dal mediatore e dal rappresentante dello stesso, e più in generale da ogni soggetto che abbia assunto l'obbligo di dare esecuzione al contratto.

Le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 del D.Lgs. 231/2001

➤ **Peculato (art. 314 c.p.)**

➤ **Indebita destinazione di denaro o di cose mobili (art. 314-bis c.p.)**

➤ **Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)**

Il reato di peculato, di cui all'art. 314 c.p., punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, avendo per ragioni del suo ufficio o servizio, il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria.

Il reato di indebita destinazione di denaro o di cose mobili, di cui all'art. 314-bis c.p., punisce, fuori dei casi previsti dall'art. 314 c.p., il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto.

Il reato di peculato mediante profitto dell'errore altrui, di cui all'art. 316 c.p., punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità.

I reati in esame rilevano ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente soltanto nell'ipotesi in cui offendano gli interessi finanziari dell'Unione Europea, così come previsto dall'art. 25 comma 1 D.Lgs. 231/2001.

Trattandosi di reati c.d. propri, ossia che possono essere commessi esclusivamente da persona che riveste la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, sono rilevanti per le società partecipate o in controllo pubblico che erogano un servizio di rilevanza pubblica, all'interno delle quali vi sono soggetti che assumono le qualifiche pubblicistiche in virtù dell'attività concretamente svolta. Per la natura privatistica dell'attività svolta dalla COET S.r.l., i suoi esponenti non potrebbero commettere il reato in proprio in quanto sprovvisti della necessaria qualifica pubblicistica; i medesimi potrebbero tutt'al più concorrere nei predetti reati ai sensi dell'art. 110 c.p.

In altri termini l'esponente aziendale (c.d. *extraneus*) potrebbe - per favorire la sua azienda - istigare o aiutare concretamente il pubblico funzionario ad appropriarsi di (o a distrarre) utilità che non gli spettano o ad abusare del suo ufficio. Pur senza dazione o promessa di utilità che porterebbe ad integrare fatti di corruzione.

➤ **Concussione (art. 317 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, costringe taluno a procurare o a promettere a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute.

Nel rapporto concussivo, in ragione e quale effetto dell'abuso della qualità o dei poteri da parte del pubblico ufficiale, si determina nel privato un condizionamento psicologico che si traduce in una situazione di soggezione, intimidazione o timore.

Tuttavia, a differenza della corruzione, solo il concussore è assoggettato a pena, in quanto il concusso è la vittima del reato.

Trattandosi di reato c.d. proprio, ossia che può essere commesso esclusivamente da persona che riveste la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, è rilevante per le società partecipate o in controllo pubblico che erogano un servizio di rilevanza pubblica, all'interno dei quali vi sono soggetti che assumono le qualifiche pubblicistiche in virtù dell'attività concretamente svolta.

Per la natura privatistica dell'attività svolta dalla COET S.r.l., i suoi esponenti non potrebbero commettere il reato in proprio in quanto sprovvisti della necessaria qualifica pubblicistica; l'esponente aziendale (c.d. *extraneus*) potrebbero tutt'al più concorrere, ai sensi dell'art. 110 c.p., in un reato di concussione commesso da un funzionario pubblico. In questo caso è possibile che i funzionari pubblici pongano in essere dei comportamenti concussivi in danno di terzi, per avvantaggiare la società che in ipotesi potrebbe concorrere con i funzionari pubblici per trarne beneficio e aggiudicarsi la gara.

➤ **Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)**

➤ **Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)**

➤ **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)**

Le ipotesi di reato di corruzione (artt. 318 c.p. e 319 c.p.) si configurano nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio. L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'illegittima aggiudicazione di una gara ovvero per omettere o attenuare l'irrogazione di sanzioni conseguenti ad eventuali rilievi).

Tali ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale.

Ai sensi dell'art. 320 c.p., le ipotesi di corruzione di cui agli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche agli incaricati di pubblico servizio ma le pene sono ridotte.

Ai sensi dell'art. 321 c.p., le pene previste per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio si applicano anche nei confronti del privato corruttore. Si distingue, a tal proposito, una corruzione attiva ed una passiva, a seconda che la si guardi dal punto di vista del corruttore o del corrotto.

I reati in esame potrebbero realizzarsi attraverso le seguenti modalità: un soggetto della Società si accorda con il funzionario pubblico affinché costui assuma ingiustificatamente decisioni in favore della Società, a fronte della dazione (o promessa) di denaro, ovvero dell'assunzione (o promessa) di persona vicina o gradita al funzionario pubblico, ovvero, di selezione (o promessa) di fornitori in base ad indicazioni del funzionario pubblico, ovvero di consegna (o promessa) di regali od omaggi, ovvero di effettuazione (o promessa) di donazioni o di sponsorizzazioni.

➤ **Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui i fatti di corruzione di cui agli artt. 318 e 319 c.p. siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Elemento di differenziazione rispetto alle ipotesi di corruzione semplice di cui agli artt. 318 e 319 è la finalità per cui la corruzione viene posta in essere, costituita dalla volontà di favorire o danneggiare una parte in un processo.

Ai sensi dell'art. 321 c.p., la pena stabilita nell'art. 319-ter c.p. si applica anche nei confronti del privato corruttore.

Il reato di corruzione in atti giudiziari può essere commesso nei confronti di giudici o membri del Collegio Arbitrale competenti a giudicare sul contenzioso/arbitrato nell'interesse dell'Ente (compresi gli ausiliari e i periti d'ufficio), e/o di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, quando questa sia una parte nel contenzioso, al fine di ottenere illecitamente decisioni giudiziali e/o stragiudiziali favorevoli. Non è necessario l'effettivo conseguimento del risultato, essendovi un'anticipazione della tutela penale e quindi a prescindere da un evento.

Il reato, ad esempio, può realizzarsi nel caso in cui un soggetto dell'azienda consegni o prometta denaro o altra utilità ad un giudice, ovvero ad consulente tecnico incaricati da quest'ultimo ovvero ad un suo ausiliario, al fine di influenzare l'esito di un procedimento civile, penale, amministrativo, etc.

➤ **Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura, salvo che il fatto costituisca un più grave reato, nel caso in cui un pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente a sé o ad altri, denaro o altre utilità.

A differenza del reato di concussione, qui viene punito anche il soggetto passivo indotto, sebbene con una pena più mite.

La differenza tra le due diverse ipotesi di "concussione" e "induzione" sta nel mezzo usato per la realizzazione dell'evento, nel senso che la promessa o la dazione dell'indebito è nella 'concussione' effetto del timore mediante l'esercizio della minaccia, e nella 'induzione', invece, effetto delle forme più varie di attività persuasiva e di suggestione tacita e di atti ingannevoli.

Tale reato, ad esempio, potrebbe essere commesso nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio induca la Società a dargli o promettere di dargli denaro o altra utilità per ottenere l'assegnazione di un contratto con la Pubblica Amministrazione.

➤ ***Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)***

Le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art. 319-bis, nell'art. 319-ter e nell'art. 320 c.p. in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p., si applicano anche, per disposizione della norma qui in esame, a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio il denaro a altra utilità.

In altri termini, colui che corrompe, commette una autonoma fattispecie di reato rispetto a quella compiuta dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, che si è lasciato corrompere nei modi e ponendo in essere le condotte negli articoli sopra richiamati.

➤ ***Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)***

Tale ipotesi di reato rappresenta una "forma anticipata" del reato di corruzione. In particolare, il reato di istigazione alla corruzione si configura tutte le volte in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla commissione di un reato di corruzione, questa non si perfezioni in quanto il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio rifiuta l'offerta o la promessa non dovuta e illecitamente avanzatagli.

Tale ipotesi di reato pertanto si configura nei confronti di chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, per indurlo – nell'esercizio delle sue funzioni - a compiere, omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri e tale offerta o promessa non sia accettata. Con il termine offerta si intende l'effettiva e spontanea messa a disposizione di denaro o altra utilità, mentre la promessa consiste nell'impegno ad una prestazione futura. Per l'integrazione del reato di istigazione alla corruzione è sufficiente la semplice offerta o promessa, purché sia caratterizzata da adeguata serietà e sia in grado di turbare psicologicamente il pubblico ufficiale (o l'incaricato di pubblico servizio), sì che sorga il pericolo che lo stesso accetti l'offerta o la promessa: non è necessario perciò che l'offerta abbia una giustificazione, né che sia specificata l'utilità promessa, né quantificata la somma di denaro, essendo sufficiente la prospettazione da parte di chi agisce, dello scambio illecito.

➤ ***Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)***

Il reato in esame si configura a carico di colui che, fuori dal caso di concorso nei reati di cui ai precedenti artt. 318, 319, 319-ter c.p. e nei reati di corruzione di cui all'art. 322-bis c.p., utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis c.p., indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis c.p., in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita.

Per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi, ad esempio, qualora un esponente della Società ovvero un terzo, venuto a conoscenza che è in corso la finalizzazione di un contratto con la Pubblica Amministrazione, si offra di intercedere con un incaricato della stessa, suo conoscente, affinché consenta

alla Società di concludere il contratto a condizioni particolarmente vantaggiose, chiedendo come corrispettivo di tale attività il riconoscimento di una retribuzione maggiorata (nel caso di un dipendente della Società) o di altra utilità (nel caso di soggetto terzo).

➤ ***Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)***

Tale ipotesi di reato punisce colui che, con violenza, minaccia o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba (inteso come disturbo, alterazione, condizionamento, sviamento del normale iter del procedimento in ragione della finalità di inquinamento del futuro contenuto del bando o di un atto a questo equipollente, sviamento volto a strumentalizzare la fissazione delle regole di partecipazione per “condizionare” le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione) la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata ma sono ridotte alla metà.

Tale ipotesi di reato si configura quando, in un procedimento complesso con il quale si procede da parte della Pubblica Amministrazione alla scelta del contraente, con mezzi fraudolenti si cerca di impedire o turbare il regolare svolgimento della gara o di allontanare offerenti.

Presupposto del reato è che il bando di gara sia stato pubblicato.

Il reato ha ad oggetto la “gara” di cui la Pubblica Amministrazione si avvale per la cessione di beni ovvero per l'affidamento all'esterno dell'esecuzione di un'opera o la gestione di un servizio.

Il delitto di turbata libertà degli incanti non richiede la presenza di pubblici incanti o di licitazioni private essendo sufficiente una procedura di gara anche informale e atipica, purché esista una reale e libera competizione tra le persone che vi partecipano di tal che non è configurabile quando l'amministrazione conservi piena libertà di scegliere secondo criteri di convenienza e di opportunità propri della contrattazione tra privati. (Cass. pen., sez. VI, 9.02.2022, n° 20930)

Sul piano della condotta, il comportamento delittuoso viene integrato oltreché con “violenza o minaccia” anche con doni, promesse, attività di beneficenza a favore dell'ente pubblico, ovvero collusioni, quali accordi illegali tra operatori economici volti a falsare la concorrenza nelle procedure di aggiudicazione degli appalti (definizione anticipata del contenuto delle offerte al fine di influenzare l'esito della procedura, la rinuncia alla presentazione di un'offerta cc.), o altri mezzi fraudolenti, quali offerte di comodo o di cortesia.

➤ ***Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.)***

Tale ipotesi di reato punisce colui che, con violenza, minaccia o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba (inteso come disturbo, alterazione, condizionamento, sviamento del normale iter del procedimento in ragione della finalità di inquinamento del futuro contenuto del bando o di un atto a questo equipollente, sviamento volto a strumentalizzare la fissazione delle regole di partecipazione per “condizionare” le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione) il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.

Il reato si configura quando con condotte fraudolente si interviene nella fase di predisposizione del bando in cui l'amministrazione deve stabilire le modalità per la scelta del contraente, con l'intento di turbare il procedimento amministrativo e il contenuto del bando.

Le condotte fraudolente possono essere messe in atto con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti.

Vengono incriminate le medesime condotte previste all'art. 353 c.p., con la differenza che la punibilità interviene già nella fase di predisposizione del bando. Si tenta di porre rimedio a quelle situazioni in cui le scelte delle stazioni appaltanti vengono condizionate al momento dell'indizione della gara così da trarre un vantaggio a scapito di altre imprese.

In caso di affidamento diretto, il delitto previsto dall'art. 353-bis c.p.: a) è configurabile quando la trattativa privata, al di là del *nomen juris*, prevede, nell'ambito del procedimento amministrativo di scelta del contraente, una "gara", sia pure informale, cioè un segmento valutativo concorrenziale; b) non è configurabile nelle ipotesi di contratti conclusi dalla pubblica amministrazione a mezzo di trattativa privata in cui il procedimento è svincolato da ogni schema concorsuale; c) non è configurabile quando la decisione di procedere all'affidamento diretto è essa stessa il risultato di condotte perturbatrici volte ad evitare la gara (Cass. Pen., sez. VI. 28.10.2021, n° 5536).

➤ ***Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità', corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi dell'Unione Europea o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari dell'Unione europea e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)***

I reati di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità', corruzione e istigazione alla corruzione rilevano anche nel caso in cui siano realizzati nei confronti di soggetti stranieri i quali, secondo la legge italiana, sono pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Di conseguenza, il corruttore o l'istigatore alla corruzione soggiace alle medesime pene indicate agli articoli 321 e 322 c.p. sopra riportati qualora il denaro o l'utilità sono offerti o promessi: ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio; ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale; alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

La fattispecie di reato richiamata dall'art. 25-decies del D.Lgs. 231/2001

➤ ***Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, un soggetto, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

Affinché si configuri il delitto in esame, è richiesta l'effettiva astensione della persona informata sui fatti dalle dichiarazioni oppure una sua falsa dichiarazione.

Le dichiarazioni devono essere rese da una persona chiamata davanti all'autorità giudiziaria (giudice o pubblico ministero o polizia giudiziaria delegata dal p.m.) e devono essere utilizzabili in un procedimento penale.

La norma mira a tutelare il corretto svolgimento dell'attività processuale contro ogni forma di indebita interferenza.

Il reato in esame può integrarsi nel caso in cui un dipendente imputato o indagato venga indotto, con violenza o minaccia o con offerta di denaro o di altra utilità, a rendere false dichiarazioni (o ad astenersi dal renderle) per evitare un maggior coinvolgimento della responsabilità risarcitoria della Società collegata al procedimento penale nel quale il dipendente è coinvolto.

*** **

I reati la cui commissione è stata ritenuta remota sono: peculato (art. 314 c.p.); indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.), peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.), atteso che in relazione a tali reati, la responsabilità amministrativa prevista dal Decreto è circoscritta ai soli casi in cui il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea, come specificamente previsto dall'art. 25 comma 1 del Decreto. Inoltre, considerato che si tratta di reati c.d. propri, in quanto possono essere commessi solo dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, e che la Società non svolge attività di natura pubblicistica, la stessa potrebbe rispondere di tali reati nel solo caso del c.d. concorso esterno nel compimento della condotta delittuosa da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.

Il reato di frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2 L. 898/1986) non è stato considerato rilevante in considerazione dell'attività svolta dalla Società.

2 Identificazione delle attività a rischio-reato

Come anticipato al precedente paragrafo 1.2, i reati richiamati dagli artt. 24 e 25 del Decreto presuppongono l'instaurazione di rapporti con pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli enti pubblici e/o ai soggetti ad essi assimilati facenti parte dello Stato italiano, dell'Unione Europea e della Comunità internazionale.

In relazione alle fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24, 25 e 25-decies del Decreto, ai fini della presente Parte Speciale, la Società, ha provveduto a svolgere un'analisi dei processi aziendali finalizzata ad individuare le cosiddette attività nel cui ambito potrebbero essere realizzate.

Più in particolare, la Società, in considerazione della peculiarità dell'attività svolta e dei rapporti intrattenuti con la Pubblica Amministrazione in Italia e all'estero, ha individuato le **aree a rischio-reato dirette**, ossia quelle nel cui ambito sono poste in essere attività, che, per effetto di contatti diretti con i funzionari pubblici e/o incaricati di un pubblico servizio, comportano il rischio di commissione di uno o più dei reati contro la Pubblica Amministrazione e le **attività strumentali**, che, pur non essendo caratterizzate dall'esistenza di rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione, possono costituire

supporto e presupposto (finanziario ed operativo) per la realizzazione dei reati stessi (in quanto strumentali per la creazione di provvista da impiegarsi per successive attività corruttive, ovvero per il riconoscimento di un'utilità anche diversa dal denaro a titolo di favore verso un soggetto della Pubblica Amministrazione).

A) Aree a rischio reato dirette:

A.1) Gestione della attività commerciali e della partecipazione a gare di appalto:

- gestione dei rapporti commerciali con clienti (potenziali) appartenenti alla Pubblica Amministrazione italiana ed estera e attività promozionale di carattere generale effettuato su clientela appartenente alla Pubblica Amministrazione;
- gestione della partecipazione a gare pubbliche. In particolare la gestione dei rapporti con i Pubblici Ufficiali nazionali e internazionali in fase di: (i) individuazione delle gare a cui partecipare; (ii) valutazione preliminare, analisi dell'oggetto della gara o dell'offerta, comprese le specifiche dei requisiti richiesti; (iii) definizione del costo di produzione; (iv) richiesta di chiarimenti su un bando di gara o una richiesta di offerta; (v) predisposizione dell'offerta per la gara; (vi) predisposizione delle informazioni e certificazioni atte a dimostrare il soddisfacimento dei requisiti minimi necessari alla partecipazione al bando di prequalifica/gara pubblica;
- negoziazione, stipula e gestione dei contratti di vendita di prodotti e/o servizi con Enti pubblici nazionali e internazionali, ottenuti tramite trattativa privata o partecipazione a procedure ad evidenza pubblica. In particolare la gestione dei rapporti con i Pubblici Ufficiali in fase di: (i) negoziazione finalizzata alla sottoscrizione del contratto; (ii) sottoscrizione di contratti/convenzioni (comprese le attività di manutenzione); (iii) esecuzione contrattuale, ovvero gestione della commessa e delle attività volte a garantire l'esecuzione delle opere conformemente alle previsioni contrattuali per tempi, costi e requisiti tecnici ovvero delle attività di manutenzione (es. pianificazione, esecuzione e controllo delle opere, gestione dei SAL, gestione della proposta e autorizzazione di varianti in corso d'opera, gestione sospensioni e riprese dei lavori, gestione degli Ordini di Servizio, gestione dei collaudi, gestione ultimazione lavori e sottoscrizione del relativo verbale, gestione di eventuali penali contrattuali, ecc.);

A.2) Gestione degli adempimenti amministrativi anche in occasione di verifiche e ispezioni:

- gestione dei rapporti intrattenuti con le competenti Autorità pubbliche in occasione della predisposizione e trasmissione, anche in via informatica, delle domande volte all'ottenimento e/o rinnovo dei necessari permessi, licenze, autorizzazioni, etc.;
- gestione del pagamento alle Autorità pubbliche competenti dei diritti/tasse dovuti per legge al momento della presentazione dell'istanza volta all'ottenimento dei necessari permessi, autorizzazioni e licenze;
- gestione dei rapporti intrattenuti con la Pubblica Amministrazione e con soggetti ad essa assimilati in occasione delle verifiche ispettive periodiche effettuate da parte delle Autorità competenti volte a controllare l'effettiva sussistenza dei presupposti sottostanti alla concessione e/o al rinnovo delle autorizzazioni licenze e permessi;
- gestione dei rapporti intrattenuti con Enti pubblici competenti in caso di verifiche ispettive nei siti

aziendali (Vigili urbani, Vigili del Fuoco, nuclei delle Forze dell'Ordine, ispettori dell'ASL o dell'ARPA, funzionari Enti locali ed altri);

- gestione dei rapporti con i funzionari della Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Entrate e gli altri Enti competenti in materia fiscale, tributaria e societaria, anche in occasione di verifiche, ispezioni e accertamenti (es. trasmissione periodica dell'Anagrafica Tributaria, comunicazioni annuali ed eventuali segnalazioni all'Agenzia delle Entrate);
- gestione dei rapporti con Funzionari competenti (INPS, INAIL, ASL, Direzione Provinciale del Lavoro ecc.), anche in occasione di verifiche o ispezioni, per l'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento: (a) predisposizione delle denunce relative a costituzione, modifica ed estinzione del rapporto di lavoro; (b) elenchi del personale attivo, assunto e cessato presso l'INAIL; (c) controlli e verifiche circa il rispetto dei presupposti e delle condizioni previste dalla normativa vigente; (d) predisposizione ed esecuzione dei pagamenti verso lo Stato o altri Enti pubblici;
- gestione degli adempimenti dei rapporti con i Funzionari degli Enti competenti in materia di adempimenti societari (es. Tribunale, CCIAA e Ufficio del Registro, ecc.);
- gestione dei rapporti con le competenti Autorità pubbliche in occasione della predisposizione e trasmissione delle domande aventi ad oggetto la richiesta di finanziamenti, contributi ed aiuti pubblici;
- gestione dei rapporti con Funzionari degli Enti Pubblici in fase di verifica degli adempimenti doganali previsti nell'ambito delle attività di import/export di materie prime, semilavorati e componenti, quali a titolo esemplificativo: (i) dichiarazione di trasporto (per il calcolo dei diritti doganali); (ii) dichiarazione di origine (extra UE, Preferenziale UE, UE); (iii) altre dichiarazioni relative al traffico doganale;
- gestione delle attività connesse ai diritti, marchi e brevetti industriali, anche attraverso il supporto di consulenti esterni, nonché degli adempimenti verso la SIAE per software registrati.

A.3) Gestione dei rapporti e degli adempimenti nell'ambito di richiesta e gestione di erogazioni pubbliche:

- gestione dei rapporti con Funzionari degli Enti Pubblici finanziatori, nazionali e sovranazionali (e.g. Regione, Comunità Europea), per il conseguimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di finanziamenti finalizzati a progetti di ricerca e sviluppo ovvero finalizzati alla formazione (es. Fondo Sociale Europeo) o agli investimenti. In particolare si fa riferimento alle attività svolte in fase di: (i) ottenimento delle informazioni connesse alla richiesta di concessione erogazioni pubbliche; (ii) predisposizione, sottoscrizione e trasmissione della documentazione amministrativa, economica e tecnica richiesta per l'ottenimento di un finanziamento pubblico; (iii) gestione del finanziamento conseguito in termini di utilizzo dello stesso (rispetto delle modalità previste per la realizzazione del progetto e la veridicità di quanto dichiarato in fase di rendicontazione).

A.4) Gestione dei contenziosi e dei procedimenti penali instaurati dinanzi all'Autorità giudiziaria.

- gestione dei rapporti anche per interposta persona (es. legali esterni di fiducia della Società) con gli organi giudiziari o amministrativi competenti ad istruire e decidere il contenzioso, nonché con ausiliari dei medesimi o con organi della Polizia giudiziaria, cui compete lo svolgimento di indagini delegate dall'Autorità giudiziaria;

- gestione dei rapporti con persona chiamata a rendere davanti alla Autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

B) Attività strumentali:

- B.1) Gestione degli acquisti di beni e servizi:
- B.2) Selezione, gestione del personale e del sistema premiante:
- B.3) Gestione delle note spese:
- B.4) Gestione di eventuali eventi, omaggi e sponsorizzazioni:
- B.5) Selezione e gestione di eventuali collaboratori, distributori, rivenditori ed agenti:
- B.6) Gestione flussi finanziari e monetari.

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio-reato potranno essere proposte al Consiglio di Amministrazione dall'Organismo di Vigilanza e dagli altri organi di controllo della società per effetto dell'evoluzione dell'attività di impresa e conseguentemente di eventuali modifiche dell'attività svolta dalle singole funzioni aziendali.

2.1 Principi di comportamento e di controllo

Il sistema di controlli applicabili alle attività individuate è stato definito sulla base degli spunti forniti dalla normativa e dalle indicazioni contenute nelle Linee Guida di Confindustria nonché dalle *best practice* internazionali.

Si individuano qui di seguito i principi che informano le specifiche procedure interne dell'azienda previste in relazione a qualsiasi operazione/attività che coinvolga un ente della Pubblica Amministrazione, nonché le regole di condotta che sottendono alle specifiche previsioni di comportamento elaborate dalla società in relazione a tale ambito di applicazione.

Si stabilisce pertanto che tutte le regole, i processi e le prassi operative nei rapporti con la P.A. devono rispettare i principi e le regole di comportamento e di controllo nel seguito delineate.

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e di controllo nella gestione dei rapporti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione.

Le seguenti regole di carattere generale si applicano sia ai dipendenti e agli organi sociali della Società - in via diretta – sia ai collaboratori esterni e ai partner, anche in forza di apposite clausole contrattuali.

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 24, 25 e 25-decies del D.Lgs. n. 231/2001); è altresì proibita la violazione dei principi procedurali e delle procedure aziendali previsti nella presente Parte Speciale. È obbligatorio segnalare all'Organismo di Vigilanza qualsiasi situazione in cui si abbia il sospetto che uno dei reati oggetto della presente Parte Speciale sia stato commesso o possa essere commesso.

Relativamente all'attività a rischio-reato "Gestione della attività commerciali e della partecipazione a gare di appalto" (A.1):

Data la natura dei servizi resi da parte della Società, anche e segnatamente nei confronti di enti pubblici od enti a partecipazione pubblica nazionali e internazionali, le attività commerciali le negoziazioni e la partecipazione alle gare di appalto potrebbero presentare profili di rischio in relazione alla commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione richiamati dagli artt. 24 e 25 del Decreto, con particolare riferimento alle seguenti fattispecie: turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.); turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.); frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.); truffa in danno dello Stato o della Comunità Europea (art. 640 comma 2 n. 1 c.p.); frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.); concussione (art. 317 c.p.); corruzione (artt. 318 e 319 c.p.); induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).

In particolare, la gestione di tali attività potrebbero astrattamente presentare profili di rischio nell'ipotesi in cui un soggetto apicale o sottoposto della Società offra o prometta denaro ad un soggetto facente parte della commissione di gara pubblica perché questi influisca indebitamente sul procedimento amministrativo per la determinazione del contenuto del bando di gara per l'aggiudicazione della commessa; ovvero nell'ipotesi in cui, nell'ambito di un contratto di appalto pubblico, la Società consegni prodotti, in tutto o in parte, difformi (per origine, provenienza, qualità o quantità) in modo significativo dalle caratteristiche convenute, o disposte nel capitolato d'appalto; ovvero nell'ipotesi in cui un soggetto apicale o sottoposto della Società fornisca alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio, supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere un'aggiudicazione della gara; ovvero nell'ipotesi in cui un soggetto apicale o sottoposto della Società alteri i registri informatici della Pubblica Amministrazione per fare risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione alle procedure di gara; ovvero ancora nell'ipotesi in cui un soggetto apicale o sottoposto della Società, anche per interposta persona, al fine di ottenere l'assegnazione di una commessa, offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti a funzionari pubblici.

Costituiscono indicatori di anomalia, a mero titolo esemplificativo, le seguenti fattispecie:

- anomali pagamenti in denaro;
- pagamenti che transitano presso paesi terzi, ad esempio, per beni o servizi destinati ad essere fruiti nel paese "A" ed effettuati tramite società di comodo nel paese "B";
- percentuali commissionali o per agenti e/o per rappresentanti particolarmente elevate, ovvero divise tra conti separati intestati o riferibili agli stessi soggetti (di frequente in distinte giurisdizioni);
- regali di elevato valore;
- accettazione di contratti non favorevoli all'organizzazione o con termini o periodi di efficacia anomali;
- disapplicazione delle normali procedure competitive;
- sparizione/cancellazione di documenti relativi alla selezione competitiva;
- disapplicazione delle ordinarie procedure operative in tema di selezione/contrattualizzazione dei rapporti con i business partner;
- pagamenti di (o messa a disposizione di fondi per pagare) spese, di qualsiasi natura od entità per conto di terzi;
- pagamenti per beni o servizi a una persona diversa dalla persona con cui l'azienda ha stipulato un contratto per tali beni o servizi;

- emissione di richieste di acquisto che non trovino riscontro in una specifica e motivabile esigenza della società;
- riconoscimento di rimborsi spese di trasferta e di rappresentanza che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di attività svolta o in assenza di idonea documentazione giustificativa.

La Società ha implementato, unitamente al Codice Etico e di condotta aziendale del Gruppo Hitachi, una serie di procedure operative volte a garantire che i processi per la prequalifica dei clienti, la partecipazione a gare di appalto, la negoziazione con i clienti e la formulazione delle offerte vengano effettuate mediante l'intervento di diverse funzioni (dotati di ruoli segregati e con poteri approvativi su diversi livelli autorizzativi).

Ai soggetti che, per ragioni del proprio incarico e della propria funzione, siano coinvolti nella gestione dell'attività suindicata è fatto espresso divieto di:

- promettere, offrire o corrispondere denaro o altre utilità (a titolo esemplificativo: assunzioni, conferimento di incarichi, assegnazione di contratti di fornitura, sponsorizzazioni, ecc.) a pubblici ufficiali o a incaricati di pubblico servizio o persone a queste ultime vicine;
- cedere a raccomandazioni o pressioni provenienti dai pubblici ufficiali o da incaricati di pubblico servizio ed accettare da questi regali, omaggi o altre utilità;
- dare o promettere a consulenti che sfruttano o si vantano di relazione esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, denaro o altre utilità come prezzo della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri;
- mettere in atto comportamenti atti a scoraggiare la partecipazione degli altri offerenti, in caso di gare pubbliche, ovvero ad acquisire informazioni utili a ottenere illecitamente un vantaggio competitivo per la società a danno dei concorrenti;
- attuare qualsiasi tentativo di turbativa o d'impedimento della gara d'appalto mediante collusioni, violenza, minaccia, promessa di doni o vantaggi ovvero artifici, raggiri, menzogne o comportamenti ingannevoli;
- esibire, nella partecipazione a gare pubbliche, documenti falsi o alterati, in tutto o in parte.

Ai fini dell'attuazione dei principi, regole generali e dei divieti elencati nel paragrafo precedente, devono rispettarsi i principi di controllo qui di seguito descritti:

- i rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere gestiti dal personale incaricato, conformemente ai principi comportamentali adottati dalla Società, dai Responsabili di Funzione o da soggetti da questi appositamente incaricati, nel rispetto delle attività di loro competenza, delle procure, delle procedure aziendali e in accordo con le regole di segregazione dei compiti;
- i soggetti coinvolti nel processo che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all'esterno della Società devono essere formalmente delegati in tal senso (con idonea procura, se trattasi di un dipendente della Società o, nel caso di professionista esterno, tramite espressa previsione nel contratto);
- deve essere garantita la tracciabilità delle decisioni prese con riguardo ai rapporti con il cliente

appartenente alla pubblica Amministrazione, conservando adeguata evidenza documentale;

- la documentazione di offerta (tecnica e commerciale) da inviare al cliente appartenente alla Pubblica Amministrazione deve essere soggetta ad attività di riesame ed approvazione da parte dei rispettivi Responsabili di Funzione;
- qualora la funzione commerciale si avvalga nelle attività di promozione commerciale del supporto di partners quali promotori, consulenti e simili, si devono seguire i principi di controllo relativi alla area a rischio delle selezione e gestione dei partners a supporto dell'attività commercial (B.5);
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi, i contratti con costoro devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e di impegno al suo rispetto;
- qualora la fornitura oggetto del contratto preveda il coinvolgimento di subappaltatori o co-fornitori, si devono seguire i principi di controllo relativi all'area a rischio dell'approvvigionamento di beni e servizi (B.1);
- devono essere individuate la/e funzione/i aziendale/i responsabile/i della gestione del contratto di vendita con indicazione di ruolo e compiti assegnati;
- a fronte delle attività di monitoraggio, devono essere favoriti sistemi di *cross control* e gestione delle anomalie tra le diverse funzioni aziendali.
- devono essere definite le modalità di raccolta e verifica delle informazioni per la predisposizione della documentazione necessaria per la partecipazione alla procedura competitiva, anche al fine di verificare la sussistenza dei requisiti necessari alla partecipazione;
- la documentazione da trasmettere per la partecipazione alla procedura competitiva deve essere approvata da parte di adeguati livelli autorizzativi;
- devono essere definite modalità e parametri per la determinazione del prezzo e verifica circa la congruità dello stesso rispetto ai riferimenti di mercato, tenuto conto dell'oggetto del contratto e delle quantità;
- il contratto deve essere approvato da parte di adeguati livelli autorizzativi;
- devono essere definite le modalità di verifica circa la natura, le quantità e le caratteristiche (anche qualitative) dei beni, lavori e servizio oggetto dell'operazione di vendita, al fine di garantirne la corrispondenza con quanto indicato sui documenti che comprovano l'esecuzione della fornitura ovvero con gli impegni di natura contrattuale assunti.
- devono essere effettuate verifiche, a cura di idonee funzioni aziendali distinte da quella "commerciale", sull'effettiva erogazione delle forniture e/o sulla reale prestazione dei servizi, inclusi i controlli sui livelli qualitativi attesi, anche ai fini della risoluzione di possibili contestazioni del cliente a fronte di ipotesi di disservizi;
- deve essere garantita la tracciabilità e l'archiviazione di tutta la documentazione oggetto della partecipazione alla procedura competitiva;

Relativamente all'attività a rischio-reato "Gestione degli adempimenti amministrativi anche in occasione di verifiche e ispezioni" (A.2):

La gestione degli adempimenti amministrativi e delle relative attività ispettive potrebbero presentare profili di rischio in relazione alla commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione richiamati dagli artt. 24 e 25 del Decreto, con particolare riferimento alle seguenti fattispecie di reato: truffa in

danno dello Stato o della Comunità Europea (art. 640 comma 2 n. 1 c.p.); frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.); corruzione (artt. 318 e 319 c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).

Più in particolare, la gestione degli adempimenti amministrativi e delle relative attività ispettive potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai detti reati nell'ipotesi in cui un soggetto apicale o sottoposto della Società fornisca alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere il rilascio di un'autorizzazione; ovvero nel caso in cui un soggetto apicale o sottoposto della Società alteri i registri informatici della Pubblica Amministrazione per modificare dati fiscali o previdenziali di interesse dell'azienda, già trasmessi all'Amministrazione competente; ovvero nel caso in cui un soggetto apicale o sottoposto della Società, anche per interposta persona, offra o prometta denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio per compiere, ritardare od omettere un atto del proprio ufficio, ovvero ad un consulente che vanta relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, come prezzo della propria mediazione illecita.

Ai soggetti che, per ragioni del proprio incarico e della propria funzione, siano coinvolti nella gestione dell'attività suindicata è fatto espresso divieto di:

- promettere, offrire o corrispondere denaro o altre utilità (a titolo esemplificativo: assunzioni, conferimento di incarichi, assegnazione di contratti di fornitura, sponsorizzazioni, ecc.) a pubblici ufficiali o a incaricati di pubblico servizio o persone a queste ultime vicine;
- cedere a raccomandazioni o pressioni provenienti dai pubblici ufficiali o da incaricati di pubblico servizio ed accettare da questi regali, omaggi o altre utilità;
- dare o promettere a consulenti che sfruttano o si vantano di relazione esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, denaro o altre utilità come prezzo della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri;
- presentare dichiarazioni non veritiere esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà od omettendo l'esibizione di documenti veri alla Pubblica Amministrazione nazionale o straniera;
- tenere condotte ingannevoli nei confronti della Pubblica Amministrazione nazionale o straniera tali da indurre la stessa in errore di valutazione nel corso dell'analisi di richieste di autorizzazioni o simili.

Ai fini dell'attuazione dei principi, regole generali e dei divieti elencati nel paragrafo precedente, devono rispettarsi i principi di controllo qui di seguito descritti:

- i rapporti con i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio devono essere gestiti dal personale incaricato, conformemente ai principi comportamentali adottati dalla Società, dai Responsabili di Funzione o da soggetti da questi appositamente incaricati, nel rispetto delle attività di loro competenza, delle procure, delle procedure aziendali e in accordo con le regole di segregazione dei compiti;
- i soggetti coinvolti nel processo che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all'esterno della Socie devono essere formalmente delegati in tal senso (con idonea procura, se

trattasi di un dipendente della Società o, nel caso di professionista esterno, tramite espressa previsione nel contratto);

- i contratti tra l'azienda, i consulenti, fornitori e partner in genere che intrattengono rapporti con la pubblica amministrazione devono essere definiti per iscritto, devono contenere clausole standard al fine di garantire il rispetto del D.Lgs. n. 231/2001 e devono contenere eventuali deleghe a trattare con la pubblica amministrazione;
- la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione deve essere predisposta da persone competenti in materia, in modo da garantirne la completezza, correttezza, ed integrità della documentazione stessa;
- deve essere garantita la segregazione di funzioni e compiti tra chi predispone la documentazione da inviare all'ente pubblico e chi la controlla prima di procedere all'invio;
- in caso di visite ispettive devono partecipare almeno due risorse in forza presso la Società ed i rapporti con i funzionari pubblici devono essere gestiti dal responsabile della funzione coinvolta o da soggetti da questi individuati;
- in sede di verifica o ispezione le funzioni deputate operano, nel rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti nell'organizzazione aziendale, con trasparenza, correttezza e spirito di collaborazione, agevolando l'attività di verifica e fornendo, in maniera completa e corretta, le informazioni, i dati e la documentazione richiesta;
- i verbali relativi alle verifiche o ispezioni devono essere sottoscritti dal responsabile della funzione coinvolta; ovvero, in assenza di verbale, le visite o ispezioni devono essere documentate tramite relazioni interne di sintesi contenenti le seguenti informazioni: Pubblica Amministrazione intervenuta, motivo della visita o ispezione, soggetti interni intervenuti e eventuali rilievi emersi; nel caso il verbale o le relazione evidenziassero criticità, l'Organismo di Vigilanza ne deve essere informato con nota scritta da parte del responsabile coinvolto;
- al fine di garantire la tracciabilità degli atti eseguiti e dei soggetti delle amministrazioni pubbliche contattate, anche in occasione di verifiche o ispezioni, tutti i documenti (interni o esterni) predisposti devono essere accuratamente archiviati dalla funzione che ha tenuto tali contatti;
- devono essere comunicati, senza ritardo, al proprio superiore gerarchico, nonché all'Organismo di Vigilanza, eventuali comportamenti posti in essere da quanti operano con la controparte pubblica, rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di denaro o altre utilità, nonché nei confronti di terzi, nonché qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione.

Relativamente all'attività a rischio-reato "Gestione dei rapporti e degli adempimenti nell'ambito di richiesta e gestione di erogazioni pubbliche" (A.3)

La gestione dei rapporti e degli adempimenti nell'ambito di richiesta e gestione di erogazioni pubbliche potrebbero presentare profili di rischio in relazione alla commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione richiamati dagli artt. 24 e 25 del Decreto, con particolare riferimento alle seguenti fattispecie: malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.); indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.); truffa a danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640 comma 2, n. 1 c.p.); truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.); frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.); corruzione (318, 319, 321 c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.),

traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).

Più in particolare, la gestione dei rapporti e degli adempimenti nell'ambito di richiesta e gestione di erogazioni pubbliche potrebbero presentare profili di rischio in relazione ai suddetti reati, nell'ipotesi in cui un soggetto apicale o sottoposto, dopo che la Società ha ottenuto erogazioni pubbliche, le destina in tutto o in parte per scopi diversi; ovvero nell'ipotesi in cui un soggetto apicale o sottoposto, o un consulente, attraverso la presentazione di dichiarazioni o di altra documentazione materialmente e/o ideologicamente falsa alla Pubblica Amministrazione, o attraverso artifici e raggiri, fa conseguire indebitamente erogazioni pubbliche alla Società; ovvero nell'ipotesi in cui un soggetto apicale o sottoposto, anche per interposta persona, offra o prometta denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio per ottenere indebitamente erogazioni pubbliche.

Ai soggetti che, per ragioni del proprio incarico e della propria funzione, siano coinvolti nella gestione dell'attività suindicata è fatto espresso divieto di:

- promettere, offrire o corrispondere denaro o altre utilità (a titolo esemplificativo: assunzioni, conferimento di incarichi, assegnazione di contratti di fornitura, sponsorizzazioni, ecc.) a pubblici ufficiali o a incaricati di pubblico servizio o persone a queste ultime vicine;
- cedere a raccomandazioni o pressioni provenienti dai pubblici ufficiali o da incaricati di pubblico servizio ed accettare da questi regali, omaggi o altre utilità;
- dare o promettere a consulenti che sfruttano o si vantano di relazione esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, denaro o altre utilità come prezzo della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri;
- destinare somme ricevute da enti pubblici nazionali o stranieri a titolo di contributo, sovvenzione o finanziamento a scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- presentare alla Pubblica Amministrazione nazionale o straniera dichiarazioni e/o documentazione non veritiere al fine di far conseguire alla Società erogazioni, contributi o finanziamenti agevolati;
- tenere condotte ingannevoli nei confronti della Pubblica Amministrazione nazionale o straniera tali da indurre la stessa in errore e effettui di conseguenza erogazioni pubbliche in favore della Società.

Ai fini dell'attuazione dei principi, regole generali e dei divieti elencati nel paragrafo precedente, devono rispettarsi i principi di controllo qui di seguito descritti:

- i rapporti con la Pubblica Amministrazione, in fase di richiesta e gestione dei finanziamenti agevolati o contributi, devono essere gestiti dal personale incaricato, conformemente ai principi comportamentali adottati dalla Società, dai Responsabili di Funzione o da soggetti da questi appositamente incaricati, nel rispetto delle attività di loro competenza, delle procure, delle procedure aziendali e in accordo con le regole di segregazione dei compiti;
- i soggetti coinvolti nel processo che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all'esterno della Società (es.: pratiche di richiesta, studi di fattibilità, piani di progetto, etc.) devono essere formalmente delegati in tal senso (con idonea procura, se trattasi di un dipendente della Società o, nel caso di professionista esterno, tramite espressa previsione nel contratto);
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella predisposizione delle pratiche di richiesta,

nella gestione del finanziamento o nella successiva esecuzione di attività connesse con i progetti finanziati, i contratti con costoro devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e di impegno al suo rispetto;

- deve essere garantita la segregazione di funzioni e compiti tra chi predispone la documentazione da inviare all'ente finanziatore e chi la controlla prima di procedere all'invio;
- le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di contributi, finanziamenti, ed in genere di benefici a carico di bilanci pubblici, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri;
- deve essere effettuata un'attività di controllo gerarchico di completezza e correttezza della documentazione da presentare (relativamente sia alla documentazione di progetto che alla documentazione attestante i requisiti tecnici, economici e professionali dell'azienda che presenta il progetto);
- deve essere garantita la segregazione dei compiti tra chi gestisce le attività di realizzazione e chi presenta la documentazione di avanzamento;
- deve essere effettuato un monitoraggio sull'avanzamento del progetto realizzativo e sul relativo reporting alla Pubblica Amministrazione, con evidenza e gestione delle eventuali anomalie;
- devono essere effettuate verifiche di coerenza tra la funzione richiedente l'erogazione pubblica e la funzione designata a gestire le risorse per la realizzazione dell'iniziativa dichiarata;
- i rendiconti dei costi sottomessi per ottenere finanziamenti od erogazioni pubbliche devono essere supportati da adeguata documentazione conservata dalla funzione aziendale preposta;

Relativamente all'attività a rischio-reato "Gestione dei contenziosi e dei procedimenti penali instaurati dinanzi all'Autorità giudiziaria" (A.4)

La gestione dei contenziosi e dei procedimenti penali instaurati dinanzi l'Autorità giudiziaria potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati richiamati dagli artt. 25 e 25-decies del Decreto con particolare riferimento alle seguenti fattispecie: corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.); traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.); induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziale.

Più in particolare, la gestione dei contenziosi e dei procedimenti penali instaurati dinanzi l'Autorità giudiziaria potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai suddetti reati nell'ipotesi in cui un soggetto apicale o sottoposto, anche per interposta persona, offra o prometta denaro o altra utilità ad un giudice, ovvero ad consulente tecnico incaricato da quest'ultimo ovvero ad un suo ausiliario, al fine di influenzare l'esito di un procedimento civile, penale, amministrativo, etc.; ovvero nell'ipotesi in cui un soggetto apicale o sottoposto della Società, prometta denaro o altra utilità ad un legale o un consulente che vanta relazioni esistenti con l'autorità giudiziaria, come prezzo della propria mediazione illecita; ovvero nell'ipotesi in cui un soggetto apicale o sottoposto della Società, con violenza o minaccia o con offerta di denaro o di altra utilità, induca un dipendente della Società, imputato o indagato in un procedimento connesso, a rendere false dichiarazioni (o ad astenersi dal renderle) per evitare un maggior coinvolgimento della responsabilità risarcitoria della Società collegata al procedimento penale nel quale il dipendente è coinvolto.

Ai soggetti che, per ragioni del proprio incarico e della propria funzione, siano coinvolti nella gestione

dell'attività suindicata è fatto espresso divieto di:

- promettere, offrire o corrispondere denaro o altre utilità (a titolo esemplificativo: assunzioni, conferimento di incarichi, assegnazione di contratti di fornitura, sponsorizzazioni, ecc.) a pubblici ufficiali o a incaricati di pubblico servizio o persone a queste ultime vicine;
- cedere a raccomandazioni o pressioni provenienti dai pubblici ufficiali o da incaricati di pubblico servizio ed accettare da questi regali, omaggi o altre utilità;
- dare o promettere a legali o consulenti che sfruttano o vantano relazione esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, denaro o altre utilità come prezzo della mediazione illecita verso l'autorità giudiziaria o un incaricato di pubblico servizio, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri;
- coartare od indurre, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, la volontà dei destinatari di rispondere all'Autorità giudiziaria o di avvalersi della facoltà di non rispondere;
- indurre il destinatario a rendere dichiarazioni non veritiere.

Ai fini dell'attuazione dei principi, regole generali e dei divieti elencati nel paragrafo precedente, devono rispettarsi i principi di controllo qui di seguito descritti:

- nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, i destinatari sono tenuti a prestare una fattiva collaborazione ed a rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti ed esaustivamente rappresentative dei fatti;
- nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, i destinatari e, segnatamente, coloro i quali dovessero risultare indagati o imputati in un procedimento penale, anche connesso, inerente l'attività lavorativa prestata nella Società, sono tenuti ad esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti o ad esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge;
- tutti i destinatari devono tempestivamente avvertiti attraverso i canali di comunicazione esistenti all'interno della Società (oppure con qualsivoglia strumento di comunicazione, purché nel rispetto del principio di tracciabilità), l'Organismo di Vigilanza di ogni atto, citazione a testimoniare e/o procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente;
- l'Organismo di Vigilanza deve poter ottenere una piena conoscenza del procedimento in corso, anche attraverso la partecipazione ad incontri inerenti i relativi procedimenti o comunque preparatori all'attività difensiva del destinatario medesimo, anche nelle ipotesi in cui i predetti incontri prevedano la partecipazione di consulenti esterni,
- i legali e consulenti devono essere selezionati sulla base delle procedure vigenti, nel rispetto di criteri di serietà e competenza del professionista ed il conferimento degli incarichi ai medesimi deve avvenire tramite contratto/lettera di incarico;
- deve essere preliminarmente identificato un soggetto aziendale responsabile, in coerenza con l'oggetto della materia, dotato di poteri necessari per rappresentare l'azienda e per coordinare l'azione dei professionisti esterni;
- all'interno del mandato al legale deve essere inserita una clausola che preveda il rispetto del Modello e del Codice Etico della Società;
- deve essere garantita la segregazione delle funzioni tra: (i) i soggetti responsabili di gestire il contenzioso, mediante l'ausilio di legali esterni; (ii) i soggetti responsabili di imputare a budget le spese legali da sostenere; (iii) i soggetti responsabili di verificare il rispetto delle deleghe di spesa e di

poteri conferiti e delle motivazioni per la scelta dei legali, nonché la natura e pertinenza dei compensi del legale;

- il contenzioso deve essere monitorato attraverso la tenuta e l'aggiornamento delle comunicazioni sintetiche, delle schede del contenzioso, delle schede di valutazione del rischio del contenzioso;
- deve essere effettuato monitoraggio e rendicontazione dei compensi e delle spese dei legali incaricati; l'attività prestata dai legali e dai consulenti deve essere debitamente documentata e la funzione che si è avvalsa della loro opera deve, prima della liquidazione dei relativi compensi, attestare l'effettività delle prestazioni;
- deve essere effettuata immediata segnalazione all'OdV nel caso in cui un soggetto della Società venga coinvolto in un procedimento penale in relazione ad un reato richiamato dal D.Lgs. 231/2001.

Relativamente alla attività a rischio-reato “Gestione degli acquisti di beni, servizi” (B.1).

La gestione degli acquisti di beni, servizi e consulenze potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione richiamati dall'artt. 24, 25 e 25-decies del Decreto, con particolare riferimento alle seguenti fattispecie: turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.); turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.); frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.); truffa in danno dello Stato o della Comunità Europea (art. 640 comma 2 n. 1 c.p.); frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.); concussione (art. 317 c.p.); corruzione (artt. 318 e 319 c.p.); corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.); induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.); induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Più in particolare, la selezione e gestione del personale potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai suddetti reati, nel caso in cui un soggetto apicale della Società induca il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio ad assumere ingiustificatamente decisioni, ovvero lo influenzi al fine di ottenere indebiti benefici in favore della Società, stipulando, o promettendo di stipulare, un contratto di approvvigionamento di prodotti o di servizi con un fornitore vicino o comunque indicato dal funzionario pubblico.

Ai soggetti che, per ragioni del proprio incarico e della propria funzione, siano coinvolti nella gestione dell'attività suindicata è fatto espresso divieto di:

- promettere, offrire o corrispondere denaro o altre utilità (a titolo esemplificativo: assunzioni, conferimento di incarichi, assegnazione di contratti di fornitura, sponsorizzazioni, ecc.) a pubblici ufficiali o a incaricati di pubblico servizio o persone a queste ultime vicine;
- cedere a raccomandazioni o pressioni provenienti dai pubblici ufficiali o da incaricati di pubblico servizio ed accettare da questi regali, omaggi o altre utilità;
- dare o promettere a legali o consulenti che sfruttano o vantano relazione esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, denaro o altre utilità come prezzo della mediazione illecita verso l'autorità giudiziaria o un incaricato di pubblico servizio, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri;
- assegnare contratti di fornitura o di subappalto a persone o società “vicine” o “gradite” a pubblici ufficiali al solo fine di ottenere un indebito beneficio;

- emettere richieste di acquisto che non trovino riscontro in una specifica e motivabile esigenza della società e che non siano autorizzate in base alle deleghe conferite;
- assegnare contratti di fornitura o di subappalto in assenza dei necessari requisiti di qualità, sicurezza e convenienza dell'operazione di acquisto;
- è vietato effettuare prestazioni o pagamenti in favore di fornitori qualora non trovino adeguata giustificazione nel rapporto contrattuale formalizzato con gli stessi e in relazione al tipo di incarico svolto o da svolgere.

Ai fini dell'attuazione dei principi, regole generali e dei divieti elencati nel paragrafo precedente, devono rispettarsi i principi di controllo qui di seguito descritti:

- deve essere prevista un'apposita anagrafica dei fornitori attraverso la richiesta di specifica documentazione;
- deve essere effettuata una verifica preventiva/accreditamento/qualifica dei fornitori che includa le caratteristiche tecnico professionali, gestionali, di onorabilità, gli aspetti etici, di sostenibilità, di compliance e, per quanto opportuno rispetto alla natura ed oggetto del contratto, la solidità economico finanziaria (qualificazione/inserimento in un Albo Fornitori);
- devono essere definite le modalità ed i criteri per l'attribuzione, modifica, sospensione e revoca dello stato di qualifica che tengano conto di eventuali criticità che dovessero verificarsi nel corso dell'esecuzione del contratto;
- devono essere definite le modalità di aggiornamento della *due diligence* e/o della qualifica/accreditamento finalizzata alla verifica nel tempo del mantenimento dei relativi requisiti;
- deve essere garantita la segregazione dei ruoli nella selezione del fornitore, tra chi acquisisce le informazioni e chi, sulla base di queste, ha il compito di approvare;
- deve essere garantita la tracciabilità dell'iter di selezione del fornitore, attraverso la formalizzazione e l'archiviazione della documentazione a supporto;
- la scelta della modalità di approvvigionamento da adottare (es. pubblicazione del bando, fornitore unico, utilizzo di vendor list qualificate) deve essere formalizzata e autorizzata a un adeguato livello gerarchico;
- il contratto deve essere approvato da parte di adeguati livelli autorizzativi;
- l'acquisto di beni/servizi deve essere documentato in un contratto/lettera di incarico, ovvero di un ordine di acquisto nonché contratto/lettera di incarico formalmente approvato da soggetti dotati di idonei poteri;
- i contratti/ordini di acquisto e lettere di incarico con i professionisti/consulenti devono contenere dichiarazione del fornitore di impegno al rispetto del Codice etico e del Modello 231;
- deve essere sempre effettuata verifica della conformità delle caratteristiche dei beni, lavori e servizi oggetto di acquisto rispetto al contenuto dell'ordine/contratto;

Relativamente all'attività a rischio-reato "Selezione e gestione del personale e del sistema premiante" (B.2)

La selezione e gestione del personale e del sistema premiale potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione richiamati dall'artt. 24, 25 e 25-decies del Decreto,

con particolare riferimento alle seguenti fattispecie: turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.); turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.); concussione (art. 317 c.p.); corruzione (artt. 318 e 319 c.p.); corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.); induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.); induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Più in particolare, la selezione e gestione del personale potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai suddetti reati, nel caso in cui un soggetto apicale della Società induca il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio ad assumere ingiustificatamente decisioni, ovvero lo influenzi al fine di ottenere indebiti benefici in favore della Società, assumendo o promettendo di assumere una risorsa indicata da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, o comunque "vicina" a questi ultimi.

La gestione del sistema premiante, invece, potrebbe presentare profili di rischio inerenti i delitti contro la Pubblica Amministrazione qualora la Società eroghi ad una risorsa premi/incentivi in denaro volutamente non proporzionati al proprio ruolo/competenze al fine di dotare il dipendente di una provvista da utilizzare a fini corruttivi.

Ai soggetti che, per ragioni del proprio incarico e della propria funzione, siano coinvolti nella gestione dell'attività suindicata è fatto espresso divieto di:

- operare secondo logiche di favoritismo;
- assumere personale anche per contratti temporanei, senza il rispetto delle normative vigenti in materia previdenziale, fiscale, assicurativa, sulla disciplina dell'immigrazione, ecc.;
- assumere o promettere l'assunzione ad impiegati della Pubblica Amministrazione (o loro parenti, affini, amici, ecc.) che abbiano partecipato a processi autorizzativi della Pubblica Amministrazione o ad alti ispettivi nei confronti della Società;
- promettere o concedere promesse di assunzione/avanzamento di carriera a risorse vicine o gradite a funzionari pubblici, quando questo non sia conforme alle reali esigenze dell'azienda e non rispetti il principio della meritocrazia;
- erogare ai dipendenti bonus legati a performance individuali e non al risultato seguendo i principi seguiti per l'assegnazione degli stessi. La Direzione Risorse Umane si occupa sempre di assicurare il massimo grado possibile di omogeneità e di standardizzazione nell'assegnazione di bonus e aumenti per i dipendenti della Società.

Ai fini dell'attuazione dei principi, regole generali e dei divieti elencati nel paragrafo precedente, devono rispettarsi i principi di controllo qui di seguito descritti:

- selezione del personale attraverso l'utilizzo criteri di valutazione dei candidati rispondenti alle esigenze di obiettività e trasparenza;
- in fase di individuazione del candidato deve essere garantito/a:
 - la tracciabilità delle fonti dei curricula in fase di acquisizione e di gestione degli stessi (e-recruitment, domande spontanee, presentazioni interne ecc.);
 - l'individuazione di una rosa di candidati, per quanto possibile in considerazione della tipologia di professionalità da assumere;

- la valutazione sia tecnica che psico-attitudinale del candidato;
- lo svolgimento di controlli in background sul candidato selezionato relativamente agli studi condotti e alle precedenti esperienze lavorative, e richiesta di produzione del casellario giudiziale e dei carichi pendenti;
- la sottoscrizione di dichiarazione del candidato circa eventuali rapporti lavorativi con la Pubblica amministrazione o di parentela o affinità con esponenti della Pubblica Amministrazione e, in caso positivo, valutazione circa l'eventuale sussistenza di ipotesi di conflitto di interessi;
- in fase di formulazione dell'offerta devono essere previste le seguenti attività:
 - garantire che la definizione delle condizioni economiche sia coerente con la posizione ricoperta dal candidato e le responsabilità e compiti a lui assegnati;
 - il contratto di assunzione deve essere sottoscritto da soggetto dotato di idonei poteri;
 - la lettera di assunzione deve contenere informativa sulle norme comportamentali adottate dalla Società relativamente al Modello Organizzativo e al relativo Codice Etico, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Codice di Comportamento, ai principi comportamentali che ispirano la Società e alle normative vigenti, possono avere con riguardo ai Destinatari del Modello;
- in fase di assunzione devono essere previste le seguenti attività:
 - erogazione nei confronti del neoassunto di un'attività formativa sui contenuti del D.Lgs. 231/2001, sul Modello e Codice Etico;
 - rilascio da parte del neoassunto di dichiarazione di impegno al rispetto di quanto contenuto nei predetti documenti;
 - archiviazione in formato cartaceo/informatico, mediante creazione di apposito fascicolo per ogni dipendente, dei dati e documenti formati ed acquisiti nel corso dell'attività di selezione per assicurare la tracciabilità del processo di selezione ed assunzione;
- deve essere garantita la segregazione delle funzioni tra chi aggiorna l'anagrafica dei dipendenti, chi provvede al calcolo dei cedolini e che gestisce il loro pagamento;
- devono essere definiti i criteri di assegnazione dei benefit aziendali sulla base di una politica aziendale collegata al ruolo organizzativo ricoperto in azienda;
- le modifiche apportate all'anagrafica dipendenti e ai dati retributivi devono essere debitamente controllate e autorizzate;
- devono essere effettuate riconciliazioni periodiche tra i dati del personale e la contabilità generale;

Relativamente all'attività a rischio-reato "Gestione delle note spese" (B.3)

La gestione delle note spese potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati richiamati dall'artt. 24, 25 e 25-decies del Decreto, con particolare riferimento alle seguenti fattispecie: turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.); turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.); concussione (art. 317 c.p.); corruzione (artt. 318 e 319 c.p.); corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.); induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.); induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Più in particolare, la gestione delle note spese potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai suddetti reati, nel caso in cui un soggetto apicale della Società riconosca rimborsi spese non dovuti o

per importi superiori, al fine di creare la provvista da utilizzare ai fini corruttivi.

Ai soggetti che, per ragioni del proprio incarico e della propria funzione, siano coinvolti nella gestione dell'attività suindicata è fatto espresso divieto di:

- promettere, offrire o corrispondere denaro o altre utilità (a titolo esemplificativo: assunzioni, conferimento di incarichi, assegnazione di contratti di fornitura, sponsorizzazioni, ecc.) a pubblici ufficiali o a incaricati di pubblico servizio o a persone a queste ultime vicine;
- dare o promettere a legali o consulenti che sfruttano o vantano relazione esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, denaro o altre utilità come prezzo della mediazione illecita verso l'autorità giudiziaria o un incaricato di pubblico servizio, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri;
- riconoscere rimborsi spese di trasferta e di rappresentanza che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di attività svolta; che non siano supportate da idonea documentazione giustificativa e fiscalmente valida; non siano esposte in nota spese; non rientrino nella previsioni della procedura operativa attinente l'area specifica di competenza.

Ai fini dell'attuazione dei principi, regole generali e dei divieti elencati nel paragrafo precedente, devono rispettarsi i principi di controllo qui di seguito descritti:

- devono essere definite le spese rimborsabili (tipologia e limiti);
- devono essere identificati i ruoli e le responsabilità per la gestione dei rimborsi spese nel rispetto del principio di segregazione di ruoli nelle fasi di autorizzazione /esecuzione / controllo;
- la gestione dei rimborsi spese deve avvenire in accordo con la normativa, anche fiscale, applicabile;
- i processi di autorizzazione e controllo delle trasferte devono essere sempre ispirati a criteri di economicità e di massima trasparenza, sia nei confronti della regolamentazione aziendale interna che nei confronti delle leggi e delle normative fiscali vigenti;
- deve essere verificato che le spese sostenute dai dipendenti:
 - siano inerenti lo svolgimento dell'attività lavorativa ed adeguatamente documentate tramite l'allegazione di giustificativi fiscalmente validi;
 - rientrino nei limiti di spesa stabiliti per ciascuna tipologia;
 - rientrino nelle direttive delle Procedure Operative;
 - siano state preventivamente approvate dal responsabile operativo del richiedente.

Relativamente all'attività a rischio-reato "Gestione di eventuali eventi, omaggi e sponsorizzazioni" (B.4)

La gestione di eventuali eventi, omaggi e sponsorizzazioni potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati richiamati dall'artt. 24, 25 e 25-decies del Decreto, con particolare riferimento alle seguenti fattispecie: turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.); turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.); concussione (art. 317 c.p.); corruzione (artt. 318 e 319 c.p.); corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.); induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.); induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Più in particolare, la gestione di eventuali eventi, omaggi e sponsorizzazioni potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai suddetti reati, nel caso in cui un soggetto apicale della Società conceda omaggi o liberalità di valore significativo a soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione al fine di compiere azioni corruttive o, ancora, nel caso in cui la Società sponsorizzi eventi organizzati da soggetti terzi a valori non congrui, al fine di dotare questi ultimi di provviste da utilizzare a fini corruttivi, o ancora, nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società offra omaggi o sponsorizzasse eventi ad un consulente che vanta relazioni esistenti con ente pubblico deputato alla gestione di una pratica della Società, come prezzo della propria mediazione illecita.

Ai destinatari coinvolti nella gestione di eventi, omaggi e sponsorizzazioni fatto obbligo di osservare le previsioni di legge esistenti in materia, nonché le norme comportamentali richiamate all'interno del Codice etico e di condotta aziendale del gruppo Hitachi.

Nei casi in cui sia prassi effettuare regali nel contesto in cui i destinatari si trovino ad operare, il proponente deve comportarsi secondo quanto previsto dal Codice etico e di condotta aziendale del gruppo Hitachi.

I regali offerti devono, in ogni caso, essere documentati in modo adeguato da consentire le verifiche del caso.

E' fatto espresso divieto di:

- promettere o effettuare omaggi e liberalità a pubblici funzionari italiani o stranieri, incluse le sponsorizzazioni, per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio;
- offrire o promettere doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale ed eccedenti le normali pratiche di cortesia;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera (a titolo esemplificativo: assunzioni, conferimenti di incarichi di natura professionale, commerciale o tecnica a persone particolarmente vicine alla Pubblica Amministrazione) che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto;
- offrire o promettere ai funzionari pubblici o a loro familiari, direttamente o indirettamente qualsiasi forma di regalo o prestazione gratuita che possano apparire comunque connessi con il rapporto di affari con la Società, o finalizzati ad influenzare l'indipendenza di giudizio, o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società;
- promettere o concedere contributi per sponsorizzazioni al fine di assicurare alla Società vantaggi competitivi impropri o per altri scopi illeciti;
- promettere o concedere contributi per sponsorizzazioni connessi con la conclusione di una transazione diretta o indiretta di business;
- dare o promettere a legali o consulenti che sfruttano o vantano relazione esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, omaggi, liberalità come prezzo della mediazione illecita verso l'autorità giudiziaria o un incaricato di pubblico servizio, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Ai fini dell'attuazione dei principi, regole generali e dei divieti elencati nel paragrafo precedente, devono rispettarsi i principi di controllo qui di seguito descritti:

- il rimborso delle spese sostenute dal personale deve avvenire solo a fronte della presentazione dei giustificativi di spesa, la cui inerenza e coerenze deve essere verificata tramite un'attività di controllo

sulle note spese presentate a rimborso;

- le predette spese devono essere approvate da adeguati livelli autorizzativi e devono essere documentate secondo la modulistica prevista dalla procedura aziendale.
- è vietata la concessione di rimborsi spese a soggetti non dipendenti della Società, qualora non previsto dal contratto/lettera d'incarico (es.: consulenti/collaboratori), tali rimborsi sono liquidabili solo dietro presentazione di una fattura da parte del soggetto stesso o della società per conto della quale egli presta la propria opera professionale.

Relativamente all'attività a rischio-reato "Selezione e gestione di eventuali collaboratori, distributori, rivenditori ed agenti" (B.5)

La selezione e gestione di eventuali collaboratori, distributori, rivenditori ed agenti potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati richiamati dall'artt. 24, 25 e 25-decies del Decreto, con particolare riferimento alle seguenti fattispecie: turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.); turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.); frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.); truffa in danno dello Stato o della Comunità Europea (art. 640 comma 2 n. 1 c.p.); frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.); concussione (art. 317 c.p.); corruzione (artt. 318 e 319 c.p.); corruzione tra privati (art. 2635 c.c.), corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.); induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.); induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Più in particolare, l'attività in esame potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai suddetti reati, nel caso in cui un soggetto apicale della Società stipuli contratti fittizi o a valori volutamente non congrui con tali soggetti al fine di costituire provviste da utilizzare a fini corruttivi.

Ai destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell'eventuale selezione di collaboratori, distributori, rivenditori ed agenti fatto obbligo di operare nel rispetto del Codice etico e di condotta aziendale del gruppo Hitachi, delle Procedure Operative, delle leggi e delle normative vigenti ed osservare le regole e/o consuetudini interne per l'eventuale selezione e gestione dei collaboratori distributori, rivenditori ed agenti.

E' fatto espresso divieto di effettuare pagamenti o riconoscere altre utilità a, collaboratori, o altri soggetti terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel rapporto contrattuale ovvero nella prassi vigenti.

Ai fini dell'attuazione dei principi, regole generali e dei divieti elencati nel paragrafo precedente, devono rispettarsi i principi di controllo qui di seguito descritti:

- tutti i rapporti con promotori/consulenti/fornitori di servizi a supporto dell'attività commerciale devono essere improntati ai principi della trasparenza e dell'integrità e devono prevedere prestazioni e compensi in linea con le prassi di mercato ed accertando che non vi siano aspetti che possano favorire la commissione di reati in Italia o all'estero;
- la nomina di collaboratori, distributori, rivenditori e agenti deve avvenire nel pieno rispetto delle direttive, anche di carattere generale, della Società;

- deve essere prevista e documentata l'effettuazione di una *due diligence* di tali categorie di soggetti, da parte della funzione competente e nel rispetto delle direttive aziendali, e deve essere creata un'apposita anagrafica, attraverso, ad esempio, la richiesta di:
 - documenti a comprova dei requisiti di onorabilità;
 - informazioni personali(documento di identità, codice fiscale e residenza);
 - visura camerale, dichiarazione sostitutiva relativa al casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti in caso di persone fisiche;
 - qualora applicabili, eventuali autorizzazioni obbligatorie ai sensi della normativa applicabile per l'esercizio dell'attività di rappresentanza commerciale, di mediazione o di agenzia;
 - deve essere garantita la tracciabilità dell'iter di selezione degli eventuali collaboratori, distributori, rivenditori ed agenti, attraverso la formalizzazione e archiviazione della documentazione a supporto; il contratto deve essere approvato da parte di adeguati livelli autorizzativi;
 - deve essere garantito il coinvolgimento della funzione Legal o Integrity nel processo di nomina e formalizzazione degli aspetti contrattuali;
 - devono essere chiaramente indicate e concordate le modalità di definizione dei compensi e di redazione e formalizzazione del contratto, con l'intervento di diverse funzioni. Nello specifico, le provvigioni concordate devono rientrare nelle normali condizioni di mercato e devono essere definite contrattualmente sulla base di criteri oggettivi di calcolo;
 - vi deve inoltre essere piena coincidenza tra il soggetto che ha prestato il servizio ed il beneficiario del pagamento e tutti i pagamenti devono essere effettuati con modalità che permettano il pieno tracciamento degli stessi;
 - il contratto con tali soggetti deve contenere clausole di impegno al rispetto del Modello e del Codice Etico; la remunerazione di tali soggetti deve essere adeguata e in linea con i servizi forniti.
- Nell'ambito dei citati comportamenti e attività è fatto divieto di:
- Impegnare la Società con contratti verbali con la controparte;
 - Emettere o accettare fatture a fronte di operazioni inesistenti;
 - Effettuare pagamenti o riconoscere rimborsi che non trovino adeguata giustificazione nell'ambito del contratto o comunque con riferimento all'attività svolta, che non siano supportate da giustificativi fiscali validi e/o non esposti in fattura;
 - Attestare l'avvenuta esecuzione di prestazioni commerciali inesistenti;
 - Creare fondi patrimoniali extra-contabili a fronte di operazioni contrattualizzate a condizioni superiori a quelle di mercato.

Relativamente all'attività a rischio-reato "Gestione dei flussi monetari e finanziari" (B.6)

La gestione dei flussi monetari e finanziari potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati richiamati dall'artt. 24, 25 e 25-decies del Decreto, con particolare riferimento alle seguenti fattispecie: turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.); turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.); concussione (art. 317 c.p.); corruzione (artt. 318 e 319 c.p.); corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.); induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.); induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Più in particolare, l'attività in esame potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai suddetti reati, nel

caso in cui un soggetto apicale o sottoposto della Società induca il funzionario pubblico ad assumere ingiustificatamente decisioni, ovvero lo influenzi al fine di ottenere indebiti benefici in favore della Società, attraverso dazione o promessa di denaro; ovvero nel caso in cui la Società faccia un uso improprio delle risorse finanziarie, in particolare gestione di fondi di cassa non opportunamente contabilizzati/registrati, ovvero erogazione ad un consulente di compensi gonfiati, per costituire provviste di denaro funzionali alla corruzione.

Ai soggetti che, per ragioni del proprio incarico e della propria funzione, siano coinvolti nella gestione dell'attività suindicata è fatto espresso divieto di:

- promettere, offrire o corrispondere denaro a pubblici ufficiali o a incaricati di pubblico servizio o a persone a queste ultime vicine;
- dare o promettere a legali o consulenti che sfruttano o vantano relazione esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, denaro come prezzo della mediazione illecita verso l'autorità giudiziaria o un incaricato di pubblico servizio, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri;
- effettuare pagamenti o riconoscere altre utilità a consulenti, collaboratori, o altri soggetti terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel rapporto contrattuale ovvero nella prassi vigenti;
- approvare fatture passive a fronte di prestazioni inesistenti in tutto o in parte;
- effettuare pagamenti per beni o servizi a una persona diversa dalla persona con cui l'azienda ha stipulato un contratto per tali beni o servizi, a meno che tale pagamento non sia richiesto dalla legge e adeguatamente documentato nei nostri libri e registri;

Ai fini dell'attuazione dei principi, regole generali e dei divieti elencati nel paragrafo precedente, devono rispettarsi i principi di controllo qui di seguito descritti:

- deve essere garantita la segregazione delle funzioni tra chi richiede la disposizione di pagamento per assolvere l'obbligazione, chi approva la richiesta, chi effettua il pagamento e chi effettua il controllo a consuntivo;
- devono essere definite le modalità di autorizzazione dei pagamenti e l'identificazione dei soggetti abilitati a effettuare le operazioni;
- devono essere effettuati controlli tra l'ordine di acquisto e i documenti di riscontro;
- deve essere verificata la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- devono essere definite le modalità di utilizzo della piccola cassa (incluse le tipologie di spesa sostenibili per cassa e i limiti di utilizzo);
- l'apertura/chiusura dei conti correnti deve essere preventivamente autorizzata dai soggetti dotati di idonei poteri;
- deve essere prevista la verifica e monitoraggio degli incassi, nonché delle modalità di riconciliazione degli stessi alle partite aperte (verifica della coerenza tra le fatture attive emesse e gli incassi pervenuti).